

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ONZA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAURIZIO ONZA

Seduta del 09/01/2026

FATTO

Con ricorso presentato il 17 luglio 2025, la ricorrente, in persona della legale rappresentante *pro tempore* (la “Ricorrente”) ha domandato nei confronti della resistente (la “Resistente” e, assieme alla Ricorrente, le “Parti”) di accertare l’applicazione a proprio carico, da parte della Resistente, di un tasso di interesse eccessivo in relazione al capitale dovuto sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, chiedendo il conseguente ricalcolo della somma esattamente dovuta.

Più nel dettaglio, la Ricorrente ha esposto che, il 31 ottobre 2019, il Tribunale di Pesaro avrebbe accolto nei suoi confronti un decreto ingiuntivo, mai opposto, che avrebbe accertato un debito della medesima nei confronti della Resistente pari a Euro 231.615,64 alla data del 31 dicembre 2018, comprensivo degli interessi relativi all’anno 2018.

In particolare, la Ricorrente ha lamentato che, a fronte di un saldo debitorio al 31 dicembre 2017 di Euro 199.878,08, la Resistente avrebbe agito per un credito di Euro 231.615,64 al 31.12.2018, applicando un tasso superiore al 15% in luogo dell’originario tasso convenuto (Euribor con *spread* del 5%). Tale variazione è stata indicata dalla Ricorrente come frutto di una illegittima modifica unilaterale del contratto, non preceduta dalla proposta di modifica prescritta dall’art. 118 TUB.

Per tali ragioni, la Ricorrente ha chiesto che venga riconosciuto il comportamento non corretto della Resistente e ha domandato la decurtazione dell’importo degli interessi calcolati. Nel dettaglio, ha indicato come dovuti per il 2018 interessi pari a Euro 9.993,90 (ottenuti applicando il tasso del 5% sul

saldo debitore di € 199.878,08), a fronte di interessi conteggiati dalla Resistente pari a Euro 31.737,56, richiedendo la restituzione della differenza pari a Euro 21.743,66.

Costituitasi con controdeduzioni del 22 settembre 2025, la Resistente si è difesa in fatto e nel merito. La Resistente ha anzitutto sollevato, in via preliminare, plurime eccezioni di rito.

In primo luogo, ha eccepito il difetto di legittimazione processuale della rappresentante legale L.M., già liquidatrice della Ricorrente; ha rilevato, infatti, che dalla visura camerale prodotta in atti risultasse già nominato un nuovo liquidatore al tempo della proposizione del ricorso. Sotto altro profilo, ha evidenziato che la Resistente avesse cessato l'attività il 27 luglio 2020, circostanza che determinerebbe in capo alla Ricorrente una carenza di legittimazione.

In secondo luogo, la Resistente ha dedotto l'incompetenza *ratione temporis* di questo Arbitro, sul presupposto che le contestazioni mosse dalla Ricorrente riguardino i tassi previsti in tre contratti di conto corrente stipulati tra l'anno 2015 e l'anno 2017. Trattandosi di asseriti vizi genetici relativi a contratti sottoscritti in epoca antecedente al limite di competenza temporale dell'ABF, la questione esulerebbe dalla cognizione di questo Collegio.

Ancora in via preliminare, ha sostenuto che i fatti oggetto del procedimento siano ormai coperti dal giudicato sostanziale formatosi sul decreto ingiuntivo esecutivo citato in narrativa. Secondo tale prospettazione, la domanda della Ricorrente si configurerebbe come una sorta di opposizione tardiva volta a ottenere una indebita rideterminazione del saldo debitore.

Nel merito, la Resistente ha affermato l'infondatezza del ricorso, precisando che il contratto di finanziamento intercorso tra le parti prevedesse, per le ipotesi di scadenza o revoca del fido, l'applicazione dei tassi oggi contestati, i quali risultavano già espressamente pattuiti nel contratto di conto corrente stipulato il 17 marzo 2015. Ha inoltre rilevato come detti tassi fossero più vantaggiosi rispetto a quelli successivamente convenuti con l'atto di rinegoziazione e proroga del finanziamento; nell'ambito di tale ultimo atto, peraltro, la Ricorrente si è riconosciuta debitrice per l'importo quantificato in Euro 193.178,51.

La Resistente ha concluso per il rigetto del ricorso, perché inammissibile, improcedibile o infondato. Le Parti non si sono scambiate repliche e controrepliche.

DIRITTO

Venendo alle ragioni (in fatto e) in diritto della decisione, occorre procedere dalle questioni di rito, che ne evidenziano la lampante inammissibilità.

E, infatti, la Ricorrente ha agito nella persona della L. M. che, come reso evidente dalla sua visura depositata dalla Resistente, non ne è più la legale rappresentante.

Il ché vale a dire che essa, non potendo spendere il nome della Ricorrente, ha necessariamente agito in proprio, a tutela di un preteso diritto altrui, difettando pertanto della necessaria legittimazione. Circostanza, questa, che rende inammissibile il ricorso.

Si tratta di una conclusione che i Collegi di questo arbitro assumono sistematicamente in casi analoghi. Si veda ad esempio Collegio di Milano, decisione n. 26589/2019, che rilevando l'intervento di una dichiarazione di fallimento anteriore alla proposizione del ricorso ha ritenuto il precedente legale rappresentante della società non fosse legittimato a proporre un ricorso in nome e per conto della stessa.

Anche volendo ignorare questo lampante profilo di inammissibilità del ricorso, esso è inammissibile anche per l'ulteriore ragione, documentalmente provata, per la quale l'oggetto del contendere è già stata devoluta alla giurisdizione civile. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, Sez. I, § 4, infatti, «non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 1-bis e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Anche in questi casi, resta fermo l'ambito della cognizione dell'ABF definito dalle presenti disposizioni», con la dovuta

precisazione che sono le stesse disposizioni a chiarire che la sottoposizione di una controversia alla Autorità Giudiziaria include anche la proposizione di ricorsi monitori (ma v. anche Collegio di Coordinamento, decisione n. 5265/2014).

Nel caso di specie è, come detto, documentale che la controversia sia stata sottoposta alla cognizione del Giudice ordinario, nel contesto di un procedimento monitorio conclusosi con l'emanazione di un decreto ingiuntivo mai opposto.

Ciò, peraltro, determina una preclusione *pro iudicato* (cfr. Cass., n. 28318/2017) che, come riconosce consolidato orientamento di questo Collegio, impedisce la proposizione di un ricorso avente un oggetto analogo, in assenza di sopravvenuti fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto consacrato nel titolo monitorio (Collegio di Roma, decisione n. 17865/2019; Collegio di Roma, decisione n. 18580/2020).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE